

**Disciplinare d'incarico per la rappresentanza e difesa del Comune di Brindisi nel giudizio R.G. n. 965/2023 promosso con ricorso in appello avverso la Sentenza n.1164/2023 resa del Tribunale civile di Brindisi- Magistratura Monocratica Lavoro, dal sig. Giuseppe Augusto, dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce-sez. Lavoro.**

**tra**

il Comune di Brindisi (nel prosieguo denominato Comune), Piazza Matteotti, C.F. 80000250748, legalmente rappresentato dal Dott. Francesco Rosario Arena, nato a Tricase il 05.10.1967, in qualità di Dirigente del Servizio Amministrativo del Settore Affari Legali, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune;

**e**

l'Avvocato Cervellera Maria Cristina (nel prosieguo denominato Avvocato), del Foro di Brindisi, con studio legale in Brindisi, Via G. Garibaldi n. 3 – Torre Santa Susanna (BR), Codice Fiscale: **CRVMCR74D62E882L**, e-mail: **studiolegalecervellera@gmail.com**  
**cervellera.mariacristinan@coabrindisi.legalmail.it;**

**premesso che**

con Deliberazione di Giunta n.29 del 06.02.2025 si è:

- stabilita la costituzione e difesa dell'Ente nel giudizio R.G. n. 965/2023 promosso con ricorso in appello avverso la Sentenza n.1164/2023 resa del Tribunale civile di Brindisi- Magistratura Monocratica Lavoro, dal sig. Giuseppe Augusto, dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce-sez. Lavoro, nonchè l'adozione di tutte le iniziative giudiziali ed extra giudiziali attive e passive, necessarie e/o opportune, attribuendo al legale incaricato la facoltà di eleggere domicilio in nome e nell'interesse dell'Amministrazione, dandosi atto che compete al Sindaco o chi ne fa le veci il rilascio della relativa procura alle liti;

- demandata al Dirigente del Settore Affari Legali l'individuazione del legale e la formalizzazione del relativo incarico, con l'urgenza richiesta dai termini processuali, dandosi atto che il compenso spettante al professionista non potrà essere superiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, senza maggiorazioni, in relazione al valore della causa, che graverà sul Capitolo 1235 art. 6 del Bilancio 2025;

**tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula**

**Art. 1. Oggetto dell'incarico**

Il Comune conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico della propria rappresentanza e difesa nella vertenza di cui in premessa.

**Art. 2. Incompatibilità**

1. L'Avvocato, con la sottoscrizione del presente disciplinare dichiara e attesta l'insussistenza di situazioni di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. L'Avvocato dichiara inoltre che tutti componenti dello studio associato non si trovano in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse con l'Ente. Dichiara, altresì, di non avere nei confronti del Comune di Brindisi incarichi professionali relativi a vertenze giudiziali o stragiudiziali.





3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, per l'Amministrazione essa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c.

4. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

### **Art. 3 Compenso**

1. Il professionista si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto per un compenso che non potrà essere superiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., senza maggiorazioni, in relazione al valore della causa, ed in ogni caso eccedere, per le attività oggetto dell'incarico, un corrispettivo onnicomprensivo pari ad Euro 3.581,66 (importo onnicomprensivo di oneri di domiciliazione, contributo unificato, spese di notifica, spese borsuali, spese generali, IVA se dovuta, CPA e ritenuta fiscale, e, come dettagliati nei prospetti allegati alla presente;
2. i compensi saranno liquidati in base alle fasi processuali effettivamente svolte, sulla base dei summenzionati prospetti.
3. Le parti convengono che tali importi devono ritenersi adeguati all'importanza della prestazione.
4. Il pagamento degli onorari, in acconto e a saldo, sarà subordinato alla presentazione di attestazione di regolarità contributiva in corso di validità rilasciata dalla Cassa Forense e dai competenti organi previdenziali nel caso in cui il professionista abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati.
5. Nel caso di definizione transattiva della vertenza intervenuta prima della costituzione in giudizio dell'Ente, il compenso sarà commisurato ai parametri minimi, senza maggiorazioni, previsti dal succitato decreto per l'attività stragiudiziale.
6. Nel caso di transazione in corso di giudizio, sarà corrisposto, oltre al compenso per le fasi già svolte, un aumento pari a un quarto dell'importo previsto per la fase decisionale.
7. Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali, L'Avvocato dovrà adottare tutte le azioni e le iniziative giudiziali ed extragiudiziali necessarie per il recupero delle somme dovute all'Ente, in virtù della sentenza; a tal fine comunicherà il preventivo di spesa comprensivo delle spese vive occorrenti che il Comune si riserva di accettare.
8. Qualora l'importo complessivo delle spese legali liquidate in favore del Comune sia superiore al compenso pattuito come sopra, il legale, recuperate le somme, non avrà diritto alla differenza.

### **Art. 4 Pagamenti**

1. Il pagamento dei compensi di cui all'articolo precedente avverrà con le seguenti modalità: la liquidazione del compenso avverrà a conclusione dell'incarico, previa presentazione di fattura nelle forme stabilite dalla legge per l'attività professionale svolta.

### **Art. 5 Obblighi di informazione**

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici competenti, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal legale.
2. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, all'occorrenza, anche su richiesta dell'Ente, relazioni e pareri circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente e di tutti gli altri atti processuali (verbali di udienza, atti di controparte, provvedimenti giudiziali, etc).
3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore.





4. Il professionista si obbliga a comunicare il rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, con sintetica relazione, almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio e, ogni qual volta, a richiesta degli uffici.

5. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

#### **Art. 6 Sostituzioni, domiciliazione**

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto da parte del Comune senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso (previa verifica di eventuale incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente), dandone comunicazione all'Amministrazione.

2. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.

#### **Art. 7 Revoca/rinuncia all'incarico**

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al legale, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno.

2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata.

#### **Art. 8 Trattamento dati**

1. Le parti, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, si informano reciprocamente, si danno atto che tratteranno i dati relativi alla causa nonché al relativo procedimento di incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, a tal fine prestano il loro consenso.

#### **Art. 9 Registrazione scrittura**

1. La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso a cura della parte interessata.

Avvocato Cervellera Maria Cristina

Il Dirigente del Servizio Amministrativo della  
Civica avvocatura

Dott. Francesco Rosario ARENA

